

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 1907

## DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori CAMERINI, BRATINA, PARDINI,  
RUSSO, DE GUIDI, ZILIO, LAVAGNINI, BERNASCONI e  
RESCAGLIO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 DICEMBRE 1996

---

Integrazioni e modifiche alla legislazione recante provvidenze  
a favore dei perseguitati razziali

---

ONOREVOLI SENATORI. - A favore dei perseguitati razziali sono state approvate dal Parlamento della Repubblica numerose leggi, che sono elencate e illustrate nel volume «L'abrogazione delle leggi razziali in Italia (1943-1947)», Servizio Studi del Senato, Roma 1988, con prefazione di Giovanni Spadolini.

Tuttavia il legislatore non è riuscito a dare un'equa soluzione a tutti i problemi degli ormai pochi superstiti delle persecuzioni fasciste e naziste, mentre alcune leggi non sono state concretamente attuate in quanto la competente Commissione ha respinto la totalità delle domande presentate dai perseguitati razziali rivolte ad ottenere l'assegno vitalizio di benemerenzza.

Peraltro, a favore della tesi relativa alla concessione di detto assegno, sono state pronunciate dalla Corte dei conti diverse sentenze favorevoli tra cui:

Decisione n. 74.928 del 17 maggio 1994, IV Sezione giurisdizionale per le pensioni di guerra (Presidente Bilotta e relatore Stramacci);

Decisione n. 583/96 P.G. del 27 aprile 1995, Sezione giurisdizionale per la regione Lombardia (Presidente Bisogno, relatore Della Ventura);

Decisione n. 362/G/96 del 13 novembre 1996, Corte dei conti di Trieste, Presidente Antonio Coco, relatore Lorenzo Buldo; Decisione n. 363/G/96 del 13 novembre 1996, Corte dei conti di Trieste, Presidente Antonio Coco, relatore Marco Pieroni.

Si rende perciò necessario approvare delle norme integrative che eliminino ogni ambiguità interpretativa estendendo la valutazione delle persecuzioni anche successive

all'8 settembre 1943, durante il periodo dell'occupazione nazista e della Repubblica sociale italiana. Sono indubbiamente da considerarsi «atti di violenza» quelli perpetrati, soprattutto a danno degli ebrei, in base a leggi che hanno decretato l'espulsione degli appartenenti alla «razza ebraica» da tutte le scuole pubbliche, i licenziamenti dagli enti pubblici e da gran parte di quelli privati, le pesanti limitazioni all'esercizio delle professioni, che costringevano alla rinuncia di tali attività, le limitazioni alla proprietà di beni immobili, i controlli polizieschi, la perdita della cittadinanza italiana acquisita dopo il 1° gennaio 1919, l'esclusione dal servizio militare, eccetera.

Ancor più gravi le conseguenze per i familiari, specie se minorenni, a seguito delle numerose deportazioni nei campi di sterminio nazisti. Sono inoltre «atti di violenza» quelli che hanno costretto il cittadino italiano di «razza ebraica» ad abbandonare la propria abitazione per sfuggire all'arresto o alla deportazione, a cercare rifugio in altre località, a vivere in un'atmosfera di terrore per il rischio di denunce anonime e di rastrellamenti.

La perdita dei propri beni, l'impossibilità di ricorrere a cure mediche, la fame per la mancanza di carte annonarie, l'estrema precarietà delle sistemazioni, l'angoscia per la deportazione dei parenti ed altro ancora, hanno lasciato segni indelebili che si sono ripercossi sulla salute fisica e psichica di questi nostri connazionali. Con la presente proposta di legge si vuole dare una soluzione equa e definitiva ai problemi dei perseguitati razziali superstiti, tutti molto anziani, che ammonterebbero a circa 500 in tutta Italia.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. La lettera *b*) del primo comma dell'articolo 8 della legge 10 marzo 1955, n. 96, come sostituito dall'articolo 4 della legge 22 dicembre 1980, n. 932, è sostituita dalla seguente:

«*b*) di tre rappresentanti dell'Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti per l'esame delle domande presentate dai perseguitati politici antifascisti; di tre rappresentanti dell'Unione delle comunità ebraiche italiane per l'esame delle domande presentate dai perseguitati razziali.

### Art. 2.

1. La lettera *b*) del secondo comma dell'articolo 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, si interpreta nel senso che s'intende causato da «violenza» qualunque ingiusto danno provocato al perseguitato razziale, anche dopo l'8 settembre 1943 dall'occupante tedesco, sia da maltrattamenti fisici o psichici, sia dalle dannose conseguenze derivanti dall'applicazione delle leggi razziali e conseguenti disposizioni amministrative.

### Art. 3.

1. Le domande dei perseguitati razziali, già respinte dalla Commissione di cui all'articolo 8 della legge 10 marzo 1955, n. 96, come sostituito dall'articolo 4 della legge 22 dicembre 1980, n. 832, dovranno essere riesaminate dalla Commissione, includente i rappresentanti dell'Unione delle comunità ebraiche italiane di cui all'articolo 1 della presente legge, che valuterà le singole situazioni anche in base a quanto previsto dall'articolo 2.

